

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 527/2022

- ✓ L'Agenzia Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti in merito all'individuazione dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica nell'ambito delle operazioni di fusione dove sono coinvolti soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
- ✓ Nel caso di specie, una holding di partecipazioni ALFA – che redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS – è stata oggetto di una fusione inversa con la controllante BETA (che adotta i principi contabili italiani OIC). Prima della fusione ALFA, secondo quanto previsto dall'IFRS9 relativamente agli strumenti finanziari, ha iscritto le variazioni di *fair value* dei propri investimenti di natura partecipativa, generalmente partecipazioni inferiori al 20% che non hanno finalità di *trading*, nella sezione del conto economico complessivo denominata «altre componenti di conto economico complessivo» (*other comprehensive income – OCI*), che costituisce parte integrante del conto economico, con contropartita in una riserva di patrimonio netto. Tale contabilizzazione non prevede l'iscrizione a conto economico delle plusvalenze/minusvalenze da realizzo.
- ✓ Le perplessità di ALFA riguardano l'esatta individuazione dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica di cui all'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986. In particolare, considerato che per le holding di partecipazione possono essere considerati, ai fini del test di vitalità, oltre i ricavi e proventi di cui alle voci A1 e A5 del conto economico, anche i «proventi finanziari» di cui alle voci C15 e C16 (cfr. R.M. 143/2008), l'istante si interroga se siano da considerare anche i componenti reddituali di tipo finanziario contabilizzati in voci che non transitano per i «proventi finanziari» nello schema di conto economico.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver rammentato che, al fine di contrastare il commercio delle c.d. bare fiscali, il riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione – compresa l'incorporante – in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione stessa è concesso solamente a condizione che sussistano le condizioni minime di vitalità economica individuate dalla norma citata e nel rispetto dei limiti ivi individuati, chiarisce che occorre considerare «*tutti i proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici*», a prescindere da riferimenti puntuali alle voci di conto economico. Devono pertanto essere tenuti in considerazione tutti i ricavi e proventi dell'attività caratteristica svolta dalla società che risultano dagli schemi contabili redatti secondo i corretti principi contabili (nazionali o internazionali).
- ✓ In quest'ambito, secondo l'Agenzia, assumono altresì rilevanza i componenti positivi iscritti nel prospetto OCI, che sarebbero stati contabilizzati in una voce del conto economico rilevante ai fini del test di vitalità nell'ipotesi in cui la società non avesse optato per la contabilizzazione nel citato prospetto.

